



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

(vedi intestazione digitale)

Class DG ABAP 34.43.01 / fasc. 209.77.2/2021

SS-PNRR 34.43.01/ fasc. 8.25.2/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7809]
(va@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7809] NARDO' (LE) "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 67,275 MW DC e 66,000 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole di qualità, apicoltura e attività sociali, da realizzare nel Comune di Nardò (LE) in località "Maramonti".
Procedura di valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo n. 152/2006
Proponente: Società INE Nardò S.r.l
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

c.p.c.
All Ufficio di Gabinetto
del Ministero della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7809]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
-Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra

indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*".

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "*2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*") e dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2003 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2021, n. 41).

VISTO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue: *“..., in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*.

CONSIDERATO che la **Società INE Nardò S.r.l** con nota del 07/12/2021 ha presentato all'allora competente Ministero della transizione ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito *“Direzione generale ABAP”*) del Ministero della cultura, istanza, ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006, per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto Ambientale relativa al *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 67,275 MW DC e 66,000 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole di qualità, apicoltura e attività sociali, da realizzare nel Comune di Nardò (LE) in località Maramonti”*.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 74907 del 15/06/2022, successivamente integrata con nota prot. n. 86226 del 11/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla pubblicazione del secondo avviso, ovvero dall'11/07/2022.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 23569 del 22/06/2022 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce di esprimere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in esame.

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di integrazioni inviata dalla competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 11364 del 15/07/2022, la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 1846 del 25/07/2022, dopo aver evidenziato che a decorrere dal 30 giugno 2022 la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi era stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ha trasmesso all'Autorità competente e al Proponente la seguente richiesta di integrazioni:

«(...)

Aspetti archeologici:

Si riporta di seguito quanto richiesto dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce, con la nota sopra citata:

1. *L'intervento in oggetto si inserisce all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, soprattutto all'età protostorica e con continuità di vita in età messapica, romana e medievale, dato non comune nel territorio salentino ed evidentemente legato alla lunga durata della viabilità antica.*
*Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la “Relazione archeologica” e la “Carta del rischio archeologico” incluse nella Documentazione specialistica danno conto degli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale, sulla base delle quali viene definito un grado di **rischio archeologico MEDIO-ALTO** per le opere in progetto (in ragione della diretta interferenza o della stretta prossimità delle opere con evidenze di carattere archeologico), ad esclusione del tratto di cavidotto dal Km 10 al Km 14,43 definito con grado di rischio archeologico **BASSO**.*
*Nel dettaglio si rilevano le seguenti **interferenze dirette o stretta prossimità tra le opere in progetto e le evidenze archeologiche:***

- *nell'area dell'impianto agrovoltatico*, definita con rischio archeologico **ALTO**, interferenza diretta con UT_1 e UT_2, aree con concentrazione medio-alta di frammenti fittili protostorici a S/O di Masseria Maramonti e con UT_3, area con concentrazione rada di materiale fittile di età protostorica a N/O da Masseria Maramonti; lungo il margine settentrionale dell'impianto, interferenza diretta con parte del tracciato della Via Sallentina.
- *Lungo il tratto di cavidotto dal Km 0 al Km 3.85*, definito con rischio archeologico **MEDIO**, interferenza diretta con parte del tracciato della Via Sallentina.
- *Lungo il tratto di cavidotto dal Km 3.85 al Km 4.40 (presso Masseria Salmenta)*, interferenza con le TR_9-10-11, tratti di carraie di diversa lunghezza e con orientamento N/O-S/E; *lungo il tratto di cavidotto dal Km 12 al Km 12,60* (a 510 m N/E da Masseria Stanzie), interferenza con le UT 4 e UT5, aree caratterizzate da materiale ceramico sporadico: il rischio archeologico per queste aree è definito **ALTO**.
- *Il tratto di cavidotto di collegamento, dal Km 4.40 al Km 10* "a visibilità pessima o inaccessibile che inficia il rinvenimento di evidenze archeologiche" viene definito con rischio archeologico **MEDIO**.

Considerato quanto premesso, relativamente al progetto in argomento, questa Soprintendenza, ai fini dell'espressione del parere richiesto, ritiene indispensabile approfondire i seguenti aspetti, come già segnalato in fase di verifica di assoggettabilità con nota prot. 4615P del 22.03.2021:

- 1.1 il progetto in esame presenta un'interferenza diretta con un tratto di un importante asse viario di epoca antica cui potrebbero essere messi in relazione i solchi di carraie presenti nei pressi, noti da segnalazioni, fonti bibliografiche e ricognizioni di superficie e che potrebbero interessare un'area più vasta di quella oggi nota. Tale interferenza potrebbe essere superata modificando il tracciato del cavidotto di connessione alla sottostazione. Si chiede, pertanto, una soluzione alternativa del tracciato del cavidotto che superi tale criticità.
- 1.2 sulla base di quanto emerso a seguito delle attività di ricognizione territoriale i cui risultati sono esplicitati nella Relazione archeologica e rappresentati nella Carta del rischio, in assenza di indagini preventive, si ravvisano possibili impatti negativi sul patrimonio archeologico nell'area dell'impianto in progetto; si ritiene opportuno, a tal fine, attivare le procedure previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 c.4 del D.lgs. 42/2004 e 25 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., concordando con l'Ufficio Scrivente [ovvero con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce] apposite forme di coordinamento e collaborazione per predisporre un piano operativo di indagini preventive, da effettuare nelle aree a maggiore rischio archeologico.»

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 5036 del 20/07/2022, ha formalizzato alla Società proponente la propria richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota del 03/08/2022, ha trasmesso alla competente Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce, il Piano Operativo di Indagini Archeologiche preventive in riscontro alla suddetta richiesta, e, con successiva nota del 05/08/2023, ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, chiedendo all'Autorità competente una sospensione di 60 giorni dei termini del procedimento, al fine di effettuare le indagini archeologiche preventive previste dal Piano operativo.

PRESO ATTO che la **Società proponente**, in merito al punto 1.1 della richiesta di integrazioni della Soprintendenza ABAP relativa alla individuazione di una soluzione alternativa al percorso del cavidotto, ha precisato, nella Relazione relativa alla proposta del Piano operativo, che "risulta inattuabile un cambio di percorso per le seguenti ragioni tecniche:

- *Il percorso del cavidotto è stato scelto a seguito di un'accurata analisi sia della vincolistica che mediante sopralluoghi e una variazione dello stesso porterebbe ad intercettare altri vincoli (come la Masseria Trappeto) o ad attraversare un elevato numero di muretti a secco e canali, il che comporterebbe anche maggiori oneri di realizzazione. Il cavidotto è stato studiato anche per essere il più ridotto in lunghezza, con tracciato per la maggior parte su viabilità esistenti per minimizzare le interferenze con abitazioni o strutture in cui vi è persistenza di persone per più di 4 ore, per il rispetto dei limiti di interferenza dei campi elettromagnetici e contemporaneamente ridurre le perdite di corrente dovute all'effetto Joule nei conduttori. Il Proponente aggiunge quindi che in caso di individuazione di eventuali evidenze riconducibili al passaggio dell'antica via Sallentina, si impegna a proporre un progetto di valorizzazione del bene stesso.*

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 102725 del 23/08/2022 ha concesso la proroga dei termini di consegna della documentazione integrativa, rinviando alla data del 07/12/2022

la data di scadenza per la trasmissione di detta documentazione e della relativa pubblicazione del nuovo avviso al pubblico.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, verificati gli impatti potenziali dell'intervento proposto sul patrimonio culturale e sul paesaggio e tenendo conto di quanto disposto dalla Circolare n. 11/2022 della Direzione generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, verificate le criticità determinate dall'intervento sulla tutela paesaggistica e tenuto conto di quanto comunicato in merito alla localizzazione del cavidotto, ha ritenuto opportuno non aggravare il procedimento, trasmettendo, con nota prot. n. 12803 del 12/08/2022, il seguente parere endoprocedimentale in merito all'intervento proposto:

«(...)

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto consiste in un impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 67,275 MW costituito da 2.250 tracker da 52 moduli ciascuno, per un totale di 117.000 pannelli installati su un'area di circa 91.81.98 Ha e un cavidotto di collegamento alla sottostazione 30/150 KW per la connessione alla stazione Terna di prossima costruzione.

Ogni tracker sarà sorretto 5 da paletti alti almeno 2,330 m e del diametro di 16 cm presso-infissi nel terreno per una profondità di 1,5 m distanti tra loro circa 7m, con un interasse di 9 m tra una fila e l'altra.

L'impianto sarà suddiviso in 15 sottocampi e sarà dotato di 15 cabine di campo o di raccolta, prefabbricate in cemento armato precompresso di 6X2,5 m, e sarà collegato alla rete elettrica nazionale tramite un cavidotto in MT interrato che, partendo dalla cabina di consegna posta all'interno del perimetro d'impianto, percorrerà la viabilità locale per una lunghezza di circa 12 km fino alla sottostazione 30/150kW che verrà realizzata in località "San Vito". All'interno dell'area d'impianto, in prossimità del perimetro e della cabina di ricezione, verrà posizionato un locale tecnico di 18 x 4,3 m.

Il perimetro dell'impianto sarà recintato con una recinzione con profili in acciaio infissi per 70 cm nel terreno e pannelli in Orsogrill da 180 cm, in modo da raggiungere l'altezza di 2 m. La recinzione sarà sollevata da terra per un'altezza di 20 cm in modo da consentire il passaggio dei piccoli mammiferi che costituiscono la fauna locale.

Il sistema di illuminazione prevede l'installazione di corpi illuminanti di piccola potenza (max 100 – 150 W), posizionati nei punti strategici dell'impianto e di pali alti circa 5 m, distanziati tra loro di 75-100 m lungo la recinzione perimetrale.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento

In relazione all'interazione del progetto con il paesaggio, si segnala che l'area non è direttamente investita da vincolo paesaggistico, tuttavia in prossimità del campo fotovoltaico sono presenti i seguenti beni culturali e paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici:

Masseria Santa Chiara e pertinenze, tutelata con DM del 01.08.1983 (foglio 18, particella 12) UCP Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 74 e 76 delle NTA del PPTR);

Masseria Donna Menga, segnalazione architettonica UCP Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 74 e 76 delle NTA del PPTR);

BP Bosco ai sensi dell'art. 142, oc. 1 lett. g) del D.lgs 42/2004

UCP Area di rispetto dei boschi ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004

UCP Prati e pascoli naturali ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004.

UCP Strade Panoramiche SP 359 ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004.

1.1.b Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Il territorio interessato dall'intervento è investito dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) con successive modifiche ed integrazioni.

Per il territorio in esame non sono presenti schede PAE relative a singole dichiarazioni di notevole interesse pubblico, poiché, come detto, nell'area di intervento non sono presenti vincoli paesaggistici decretati.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), Figura Territoriale 10.2 "La Terra dell'Arneo".

Restano comunque valide e vigenti gli Obiettivi di qualità e dallo e le valutazioni dello Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area, oltre che gli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2 e, per gli aspetti inerenti beni culturali – architettonici e archeologici – e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

1.1 c -Indicazione della presenza di beni tutelati anche nell'area vasta del SIA

- **Villaggio dell'età del Bronzo di Scalo di Furno (XVIII-XVI sec. a.C.) (ARC0312)**, Comune di Porto Cesareo (Vincolo archeologico del 27.5.1998 istituito ai sensi della L. 1089/1939) recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m)

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), Figura Territoriale 10.2 "La Terra dell'Arneo".

Il campo fotovoltaico è collocato a ridosso del confine comunale del territorio di Porto Cesareo, costituito dalla linea di divisione della SP 359, dal quale il progetto proposto risulterebbe ben visibile nonostante le proposte opere di mitigazione.

L'area prospiciente la SP 359 è investita da vincolo di notevole interesse pubblico ex DM 04.09.1975 di cui alla Scheda PAE 0067 del PPTR.

1.1.d Norme d'uso/di attuazione gravanti sull'area

Sulle aree interessate dall'intervento, oltre allo strumento di pianificazione paesaggistica rappresentato dal PPTR, insistono le tutele urbanistiche derivanti dallo strumento di pianificazione del Comune di Nardò (PRG).

1.1.d Segnalazione di eventuali nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c. 1

Non sono rilevate nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c. 1

1.2 Beni architettonici e archeologici

1.2.a Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice (allegare decreto e planimetrie)

BENI ARCHITETTONICI

Nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico risultano essere presenti:

- Masseria Santa Chiara e pertinenze, tutelata con DM del 01.08.1983 (foglio 18, particella 12)
- Masseria Donna Menga, segnalazione architettonica da PPTR e PRG (art. 43)
- Masseria Trappeto, tutelata con DM del 26.01.1982 (foglio 24, particella 82)
- Masseria Rotogaleta, segnalazione architettonica da PPTR e PRG (art. 43)
- Masseria Giudice Giorgio, tutelata con DM del 22.07.1985 (foglio 35, particella 162)
- Masseria Manieri D'Arneo, tutelata con DM del 08.03.1982 (foglio 28, particella 28 e 80)

BENI ARCHEOLOGICI

L'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta in itinere ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Nonostante ciò, la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- **Villaggio dell'età del Bronzo di Scalo di Furno** (XVIII-XVI sec. a.C.), Comune di Porto Cesareo (vincolo archeologico del 27.5.1998 istituito ai sensi della L. 1089/1939)
- **Insedimento fortificato in località Li Schiavoni**, Comune di Porto Cesareo (LE): sito pluristratificato - età del Bronzo e del Ferro, età arcaica e classica, già segnalazione archeologica UCP del PPTR, Procedimento di tutela in itinere.

Nell'area si segnalano le seguenti aree censite come a rischio archeologico nel vigente PPTR:

- **Insedimento del Paleolitico Superiore, abitato fortificato dell'età del Bronzo recente e finale di Torre Castiglione**, Comune di Porto Cesareo;
- **Impianto produttivo di età imperiale e tardoantica in loc. Torre Chianca e, nei pressi, sul fondale, carico di una nave lapidaria romana**, Comune di Porto Cesareo;
- **Area di frammenti fittili riferibili a una villa di età repubblicana e imperiale presso l'Isola Grande**, Comune di Porto Cesareo;
- **Cinta muraria di età medievale in loc. La Strea**, Comune di Porto Cesareo;
- **Sito di età romana presso l'Isola della Malva**, Comune di Porto Cesareo;
- **Casale e tombe di età medievale (V-XVI secolo d.C.) in località Lucugnano**, Comune di Nardò.

1.2.b Esistenza di beni tutelati ope legis (art. 10 co.1) ovvero stato delle procedure avviate ai sensi dell'art. 12 del Codice

Non si rilevano beni tutelati ope legis interferenti l'area di realizzazione dell'impianto e lungo il tracciato delle opere di connessione.

1.3 Vincoli o previsioni o prescrizioni derivanti dal piano paesaggistico o da altri strumenti di pianificazione

Le opere di connessione intercettano direttamente:

- UCP Area di rispetto dei boschi ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004
- UCP Prati e pascoli naturali ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004.

2. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento

In relazione all'interazione del progetto con il paesaggio, si segnala che l'area non è direttamente investita da vincolo paesaggistico, tuttavia in prossimità del campo fotovoltaico sono presenti i seguenti beni culturali e paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici:

- **Masseria Santa Chiara e pertinenze, tutelata con DM del 01.08.1983 (foglio 18, particella 12) UCP Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 74 e 76 delle NTA del PPTR);**
- **Masseria Donna Menga, segnalazione architettonica UCP Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 74 e 76 delle NTA del PPTR);**
- **BP Bosco ai sensi dell'art. 142, oc. 1 lett. g) del D.lgs 42/2004**
- **UCP Area di rispetto dei boschi ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004**
- **UCP Prati e pascoli naturali ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004.**
- **UCP Strade Panoramiche SP 359 ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004.**

Le opere di connessione intercettano direttamente:

- UCP Area di rispetto dei boschi ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004
- UCP Prati e pascoli naturali ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004.

1.1.b Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Il territorio interessato dall'intervento è investito dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) con successive modifiche ed integrazioni.

Per il territorio in esame non sono presenti schede PAE relative a singole dichiarazioni di notevole interesse pubblico, poiché, come detto, nell'area di intervento non sono presenti vincoli paesaggistici decretati.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), Figura Territoriale 10.2 "La Terra dell'Arneo".

Restano comunque valide e vigenti gli Obiettivi di qualità e dallo e le valutazioni dello Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area, oltre che gli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2 e, per gli aspetti inerenti beni culturali – architettonici e archeologici – e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

1.1.c Indicazione della presenza di beni tutelati anche nell'area vasta del SIA

- **Villaggio dell'età del Bronzo di Scalo di Furno** (XVIII-XVI sec. a.C.) (ARC0312), Comune di Porto Cesareo (Vincolo archeologico del 27.5.1998 istituito ai sensi della L. 1089/1939) recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m).

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale del "Tavoliere Salentino" (allegato 5.10 al PPTR), Figura Territoriale 10.2 "La Terra dell'Arneo".

Il campo fotovoltaico è collocato a ridosso del confine comunale del territorio di Porto Cesareo, costituito dalla linea di divisione della SP 359, dal quale il progetto proposto risulterebbe ben visibile nonostante le proposte opere di mitigazione.

L'area prospiciente la SP 359 è investita da vincolo di notevole interesse pubblico ex DM 04.09.1975 di cui alla Scheda PAE 0067 del PPTR.

1.1.d Norme d'uso/di attuazione gravanti sull'area

Sulle aree interessate dall'intervento, oltre allo strumento di pianificazione paesaggistica rappresentato dal PPTR, insistono le tutele urbanistiche derivanti dallo strumento di pianificazione del Comune di Nardò (PRG).

1.1.d Segnalazione di eventuali nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c. 1

Non sono rilevate nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c. 1

1.1 Beni architettonici e archeologici

1.2.a Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice (allegare decreto e planimetrie)

BENI ARCHITETTONICI

Nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico risultano essere presenti:

- Masseria Santa Chiara e pertinenze, tutelata con DM del 01.08.1983 (foglio 18, particella 12)
- Masseria Donna Menga, segnalazione architettonica da PPTR e PRG (art. 43)
- Masseria Trappeto, tutelata con DM del 26.01.1982 (foglio 24, particella 82)
- Masseria Rotogaleta, segnalazione architettonica da PPTR e PRG (art. 43)
- Masseria Giudice Giorgio, tutelata con DM del 22.07.1985 (foglio 35, particella 162)
- Masseria Manieri D'Arneo, tutelata con DM del 08.03.1982 (foglio 28, particella 28 e 80)

BENI ARCHEOLOGICI

L'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta in itinere ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Nonostante ciò, la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- **Villaggio dell'età del Bronzo di Scalo di Furno** (XVIII-XVI sec. a.C.), Comune di Porto Cesareo (vincolo archeologico del 27.5.1998 istituito ai sensi della L. 1089/1939)
- **Insediamiento fortificato in località Li Schiavoni**, Comune di Porto Cesareo (LE): sito pluristratificato - età del Bronzo e del Ferro, età arcaica e classica, già segnalazione archeologica UCP del PPTR, Procedimento di tutela in itinere.

Nell'area si segnalano le seguenti aree censite come a rischio archeologico nel vigente PPTR:

- *Insediamiento del Paleolitico Superiore, abitato fortificato dell'età del Bronzo recente e finale di Torre Castiglione,*
- *Comune di Porto Cesareo;*
- *Impianto produttivo di età imperiale e tardoantica in loc. Torre Chianca e, nei pressi, sul fondale, carico di una nave lapidaria romana, Comune di Porto Cesareo;*
- *Area di frammenti fittili riferibili a una villa di età repubblicana e imperiale presso l'Isola Grande, Comune di Porto Cesareo;*
- *Cinta muraria di età medievale in loc. La Strea, Comune di Porto Cesareo;*
- *Sito di età romana presso l'Isola della Malva, Comune di Porto Cesareo;*
- *Casale e tombe di età medievale (V-XVI secolo d.C.) in località Lucugnano, Comune di Nardò;*

1.2.b Esistenza di beni tutelati ope legis (art. 10 co.1) ovvero stato delle procedure avviate ai sensi dell'art. 12 del Codice

Non si rilevano beni tutelati ope legis interferenti l'area di realizzazione dell'impianto e lungo il tracciato delle opere di connessione.

1.3.c Vincoli o previsioni o prescrizioni derivanti dal piano paesaggistico o da altri strumenti di pianificazione

Le opere di connessione intercettano direttamente:

- UCP Area di rispetto dei boschi ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004
- UCP Prati e pascoli naturali ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1 Beni paesaggistici

Il parco fotovoltaico impatta notevolmente sulla lettura del paesaggio dalla SP 359, qualificata come Strada Panoramica dal PPTR. In effetti la strada stessa risulta essere la linea di demarcazione della porzione di territorio del Comune di Nardò a confine con la porzione coperta da DM 04.09.197 dichiarazione di notevole interesse pubblico che investe del Comune di Porto Cesareo.

Le strade panoramiche sono identificate infatti nel PPTR come direttrici privilegiate che "...per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2."

Le opere di connessione intercettano direttamente:

UCP Area di rispetto dei boschi ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004: l'intervento proposto non è ammissibile ai sensi del punto a6 del comma 2 dell'art. 63 delle NTA del PPTR e in contrasto con quanto stabilito nella parte seconda della Linee guida 4.4.1. del PPTR

UCP Prati e pascoli naturali ai sensi dell'art. 143, oc. 1 lett. e) del D.lgs 42/2004: l'intervento proposto non è ammissibile ai sensi del punto a1 e a6 del comma 2 dell'art. 66 delle NTA del PPTR e in contrasto con quanto stabilito nella parte seconda della Linee guida 4.4.1. del PPTR

2.2 Beni architettonici

Come indicato al punto precedente, le presenze architettoniche che caratterizzano il paesaggio agrario connotano le visuali panoramiche apprezzabili dalla strada panoramica SP 359 che, unitamente alla trama culturale presente, connotano la porzione di territorio sia coperto da vincolo che percepibile dal limitare della strada stessa quale linea di demarcazione territoriale.

L'impatto sulla percezione della caratteristica del paesaggio salentino risulta notevole per la presenza dissonante dei manufatti tecnologici che oltre ad introdurre materiali incongrui rispetto alle caratteristiche dei luoghi,

costituiscono un significativo ingombro visivo che permarrrebbe loco per un tempo significativamente lungo da alternarne in maniera definitiva la peculiarità dei valori ivi riconosciuti.

2.2 Beni archeologici

Ai fini di una valutazione degli impatti, e in particolare per quanto concerne l'impatto sul patrimonio archeologico, si ritiene utile sottolineare come nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, segnalazioni e testimonianze materiali permettono di acclarare come nel corso dei millenni il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa, della quale restano numerosi segni tangibili nella stratificazione del paesaggio. Il popolamento del territorio a partire dalle fasi più antiche è documentato dagli sporadici rinvenimenti del Paleolitico Superiore presso Torre Castiglione, al limite S/O del buffer, e conosce un particolare sviluppo nel corso dell'età del Bronzo come dimostra l'impianto degli abitati fortificati costieri di Scalo di Furno (sottoposto a vincolo archeologico del 27.5.1998 istituito ai sensi della L. 1089/1939) a 2 Km S dall'impianto, Torre Castiglione, a 4,7 Km S/O dall'impianto e, in posizione sopraelevata lungo la fascia paralitoranea, l'abitato de Li Schiavoni (con procedimento di vincolo in itinere) a 2 Km a E di distanza dall'impianto. Gli abitati di Scalo di Furno e Li Schiavoni, come avviene per molti insediamenti pugliesi sorti nel corso dell'età del Bronzo, mostrano una lunga continuità di vita: essi persistono, infatti, anche durante l'età del Ferro, nel periodo messapico e romano. Nel caso di Scalo di Furno l'abitato permane nel VII sec. a.C. e nel corso del VI sec a.C. diviene luogo di culto in onore della Dea Thana, identificabile con la Dea greca Artemis. Successivamente, in età romana, il sito diventa un'importante area portuale, come dimostrano le fornaci e i resti di strutture murarie ma anche il rinvenimento, nei pressi, sul fondale, di un carico di colonne in marmo cipollino. Databili all'età romana sono, sempre sulla costa, gli insediamenti produttivi di Torre Chianca, le aree necropolari nei pressi e, a maggiore distanza, la villa di età imperiale presso l'Isola Grande.

A garantire il collegamento dei centri costieri o paralitoranei da Taranto al Capo Iapigio e da qui fino a Otranto dal I sec. a.C. ad almeno il IV-V sec d.C., riprendendo un percorso già attivo in età messapica, era la Via Sallentina: stando alla ricostruzione di G. Uggeri (1983) parte del tracciato correrebbe lungo il limite N dell'impianto in progetto e lungo il tracciato del cavidotto fino all'altezza di Masseria Salmenta. Lungo il tracciato della Via Sallentina si registrano, in quest'area, un'alta densità di insediamenti di tipo agricolo di età romana, forse per la sua funzione di cardine dell'assetto territoriale nel corso di questo periodo, e numerose aree di necropoli come quella in località Case Arse, a 1,5 Km N/O dall'impianto. Collegabili alla Via Sallentina sono, probabilmente, le numerose tracce di carraie rinvenute in quest'area, come ad es. quelle in località Case d'Arneo, a 800 m N/O dall'impianto e quelle in località Boncore, a 1,4 km a S/O dall'impianto.

Una diffusa presenza umana anche nel corso del Medioevo è segnalata dalle evidenze archeologiche di Pozzo d'Arneo, a 1,8 Km N/E dall'impianto e dai casali di Lucugnano, a 3,8 Km N/O dall'impianto e, ai limiti del buffer, San Venia e La Strea.

Si segnalano, inoltre, all'interno dell'area buffer di 5 km, i seguenti siti noti da bibliografia o da atti d'Ufficio:

- Necropoli romana in località Case Arse (II-III sec. d.C.), Comune di Nardò;
- Carraie individuate in località Case d'Arneo (I-IV-V sec d.C.), Comune di Nardò;
- Area di frammenti fittili di età medievale in località Pozzo d'Arneo, Comune di Nardò;
- Carraie riferibili alla viabilità antica (romana, medievale e post-medievale dell'area) in località Boncore, Comune di Nardò;
- Tesoretto monetale di epoca romana rinvenuto fortuitamente nel 1936, loc. Fattizze, Comune di Nardò;
- Casale e tombe di età medievale (V-XVI secolo d.C.) in località Lucugnano, Comune di Nardò;
- Area di frammenti fittili riferibili a una villa rustica di età romana in loc. Masseria Belvedere, Comune di Porto Cesareo;
- Abitazioni di età romana in loc. Torre Lapillo, Comune di Porto Cesareo;
- Necropoli tardoantica in loc. Torre Mozza, Comune di Porto Cesareo;
- Insediamento del Paleolitico Superiore, abitato fortificato dell'età del Bronzo recente e finale di Torre Castiglione, Comune di Porto Cesareo;
- Impianto produttivo di età imperiale e tardoantica in loc. Torre Chianca e, nei pressi, sul fondale, carico di una nave lapidaria romana, Comune di Porto Cesareo;
- Area di frammenti fittili riferibili a una villa di età repubblicana e imperiale presso Isola Grande, Comune di Porto Cesareo;

- Cinta muraria di età medievale in loc. La Strea, Comune di Porto Cesareo;
- Sito di età romana presso Isola della Malva, Comune di Porto Cesareo;
- Villaggio dell'età del Bronzo di Scalo di Furno (XVIII-XVI sec. a.C.), Comune di Porto Cesareo; l'abitato persiste nella prima dell'età del Ferro, nel corso del VII sec. a.C. e nel VI permane la funzione sacrale dell'area legata al sacello messapico; successivamente è un'area portuale di età romana.
- Insediamento fortificato in località Li Schiavoni, Comune di Porto Cesareo (LE): sito pluristratificato - età del Bronzo e del Ferro, età arcaica e classica, Comune di Porto Cesareo;
- Località San Venia, casale di età medievale (area di frammenti fittili), Comune di Veglie.

L'intervento in oggetto si inserisce, pertanto, all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, soprattutto all'età protostorica e con continuità di vita in età messapica, romana e medievale, dato non comune nel territorio salentino ed evidentemente legato alla lunga durata della viabilità antica.

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la "Relazione archeologica" e la "Carta del rischio archeologico" incluse nella Documentazione specialistica danno conto degli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale, sulla base delle quali viene definito un grado di **rischio archeologico MEDIO-ALTO** per le opere in progetto (in ragione della diretta interferenza o della stretta prossimità delle opere con evidenze di carattere archeologico), ad esclusione del tratto di cavidotto dal Km 10 al Km 14,43 definito con grado di rischio archeologico **BASSO**.

Nel dettaglio si rilevano le seguenti **interferenze dirette o stretta prossimità tra le opere in progetto e le evidenze archeologiche**:

- **nell'area dell'impianto agrovoltaiico**, definita con rischio archeologico **ALTO**, interferenza diretta con UT_1 e UT_2, aree con concentrazione medio-alta di frammenti fittili protostorici a S/O di Masseria Maramonti e con UT_3, area con concentrazione rada di materiale fittile di età protostorica a N/O da Masseria Maramonti; lungo il margine settentrionale dell'impianto, interferenza diretta con parte del tracciato della Via Sallentina.
- **Lungo il tratto di cavidotto dal Km 0 al Km 3.85**, definito con rischio archeologico **MEDIO**, interferenza diretta con parte del tracciato della Via Sallentina.
- **Lungo il tratto di cavidotto dal Km 3.85 al Km 4.40 (presso Masseria Salmenta)**, interferenza con le TR_9-10-11,
- tratti di carraie di diversa lunghezza e con orientamento N/O-S/E; **lungo il tratto di cavidotto dal Km 12 al Km 12,60**
- (a 510 m N/E da Masseria Stanzie), interferenza con le UT 4 e UT5, aree caratterizzate da materiale ceramico sporadico: il rischio archeologico per queste aree è definito **ALTO**.
- **Il tratto di cavidotto di collegamento, dal Km 4.40 al Km 10** "a visibilità pessima o inaccessibile che inficia il rinvenimento di evidenze archeologiche" viene definito con rischio archeologico **MEDIO**.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La documentazione integrativa è stata richiesta con nota della Scrivente prot. prot. 11364P del 15.07.2022, trasmessa al Servizio V della DG ABAP e reinoltrata al Proponente con nota della SS-PNRR prot. 1846-P del 25.7.2022.

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni via mail in data 03.08.2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 12415 del 08.08.2022.

4. PARERE

In relazione alle valutazioni finali la Scrivente, anche alla luce delle integrazioni pervenute, esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto per le seguenti motivazioni:

Il parco fotovoltaico impatta notevolmente sulla lettura del paesaggio dalla SP 359, qualificata come Strada Panoramica dal PPTR. In effetti la strada stessa risulta essere la linea di demarcazione della porzione di territorio del Comune di Nardò a confine con la porzione coperta da DM 04.09.1975, dichiarazione di notevole interesse pubblico che investe del Comune di Porto Cesareo. La ratio della definizione delle strade panoramiche nel PPTR le individua come direttrici privilegiate che "...per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali

che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.”

La percezione del paesaggio lungo le strade panoramiche avviene in progressione lungo la direttrice, in entrambe le direzioni, senza alcuna differenza tra lato mare e lato monte, dal momento che, come nel caso in esame la strada SP 359, la stessa funge da dividente tra la perimetrazione del vincolo paesaggistico decretato e la porzione di territorio ed esso prospiciente che reca comunque le caratteristiche proprie della campagna salentina, rubricate poi nelle componenti paesaggistiche dei prati e pascoli naturali, boschi e relative aree di rispetto.

La realizzazione dell'intervento interromperebbe quindi la lettura unitaria del contesto rurale, con la presenza dissonante dei manufatti tecnologici (nonostante le opere di mitigazione proposte) che, oltre ad introdurre materiali incongrui rispetto alle caratteristiche dei luoghi, costituirebbero un significativo ingombro visivo che permanerebbe in loco per un tempo significativamente lungo da alternarne in maniera definitiva la peculiarità dei valori ivi riconosciuti.

Le stesse opere di mitigazione introdurrebbero un segno rigido ed avulso rispetto alla tessitura arborea e in generale agricola del contesto rurale.

Inoltre, per le opere di connessione è stata rilevata l'interferenza, dal punto di vista archeologico, di quanto previsto in progetto e in particolare del cavidotto con parte del percorso ipotizzato lungo un importante asse viario di epoca antica, la Via Sallentina, con la quale potrebbero essere messi in relazione i solchi di carraie ivi presenti e che potrebbero interessare un'area più vasta di quella oggi, ragione per cui era stata richiesta una modifica del tracciato che il proponente ritiene non attuabile.

(...)».

CONSIDERATO che la **Società proponente**, a seguito del mancato riscontro della Soprintendenza ABAP all'invio del Piano Operativo relativo alla Verifica Preventiva delle Indagini Archeologiche (VPIA), con nota del 03/11/2022 ha reiterato la richiesta di approvazione dello stesso Piano Operativo, trasmettendo detta richiesta anche alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

PRESO ATTO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, con nota prot. n. 16886 del 09/11/2022, ha comunicato alla Società proponente la sospensione del procedimento inerente alla VPIA, segnalando di aver già reso il proprio parere endoprocedimentale, in merito all'intervento in esame, alla competente Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 6300 del 29/11/2022, nel prendere atto della sopracitata comunicazione di sospensione del procedimento relativo alla VPIA, ha chiarito alla Società proponente che l'approvazione del Piano operativo di indagini archeologiche è di esclusiva competenza della Soprintendenza ABAP ed ha evidenziato allo stesso Proponente la possibilità di chiedere all'Autorità competente il riavvio dei termini procedurali, prima della scadenza della proroga concessa.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n.155576 del 12/12/2022, a seguito della richiesta della Società proponente di cui alla nota del 04/12/2023, ha comunicato il riavvio dei termini procedurali per il procedimento in oggetto.


CONSIDERATO che il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, con nota prot. interno SS-PNRR n. 2805 del 29/08/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, evidenziando che, come segnalato dalla competente Soprintendenza ABAP, nelle immediate vicinanze dell'impianto sono presenti beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004 per effetto delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45), nello specifico: Masseria Santa Chiara e pertinenze, Masseria Trappeto, Masseria Giudice Giorgio, Masseria Manieri D'Arneo, oltre a segnalazioni architettoniche da PPTR e PRG quali: Masseria Donna Menga e Masseria Rotogaleta, e concordando con il parere negativo della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competente.

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR** con nota prot. n. 7390 del 27/12/2022, ha trasmesso il relativo contributo istruttorio, evidenziando che: *considerato che le criticità rilevate dall'Ufficio territoriale in merito alla tutela archeologica vanno a sommarsi alle ugualmente rilevanti e notevoli criticità paesaggistiche, si concorda con le valutazioni della competente Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, confermandone il parere negativo.*

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non dare seguito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio paesaggistico e culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società INE Nardò S.r.l.


CONSIDERATO che l'intervento in esame consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico della potenza nominale pari a 67,275 MW, esteso per quasi 92 Ha, localizzato nel comune di Nardò (LE) in località "Maramonti", con opere di connessione alla rete elettrica nazionale attraverso un cavidotto interrato per una lunghezza di circa 12 km di fino alla sottostazione elettrica MT/AT, ubicata sempre in agro del comune di Nardò, in adiacenza alla futura stazione elettrica 150/380kV di Terna in località "San Vito". Il progetto prevede l'installazione di 117.000 pannelli fotovoltaici montati su 2.250 tracker da 52 moduli ciascuno. L'altezza massima raggiungibile dai pannelli installati sui sistemi rotanti (denominati tracker) è di 4,5 m dal piano di campagna, quella minima è di 0,50 m, la larghezza del modulo è di circa 4,90 m e ogni modulo tracker è lungo circa 30 m. Lo spazio libero tra i moduli è minimo 4m (con i moduli orizzontali) e massimo 6,15m (con inclinazione di 55°). L'area complessiva di incidenza dei moduli fotovoltaici dell'impianto (area sottesa al singolo modulo in posizione orizzontale) risulta essere pari a circa 31 Ha.



Inoltre, il progetto prevede la realizzazione e il collocamento delle seguenti opere: cabine elettriche di raccolta, conversione statica e trasformazione dell'energia elettrica interne alle aree di centrale, di cui n. 15 cabine di campo, n.1 cabine di consegna, n.1 locale di servizio; rete elettrica interna alle aree di centrale a 30 kV tra le cabine elettriche e da queste alla sottostazione esternamente alle aree di centrale Rete telematica interna di monitoraggio

in fibra ottica per il controllo dell'impianto fotovoltaico mediante trasmissione dati via modem o satellitare Rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (movimentazione tracker, controllo, illuminazione, ecc.); recinzione perimetrale metallica a 5m dal confine catastale della particella, realizzata con profili in acciaio infissi per 70 cm nel terreno e pannelli in Orso grill da 180 cm sollevati da terra di 20 cm, in modo da raggiungere l'altezza complessiva di 2m.

All'interno dell'area di intervento si prevede la coltura da prato polifita (trifoglio, veccia, loietto, ecc., colture di tipo temporaneo) e la coltivazione di essenze aromatiche ed officinali (colture di tipo permanente). Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico si propone la realizzazione di una fascia arborea lungo tutto il perimetro dei due lotti, costituita da olivo (su un'unica fila ad una distanza di 4,50m) e da mandorlo, nonché l'impianto di pale di ficodindia, all'esterno della recinzione, in presenza di muretti a secco.



Planimetria generale interventi di mitigazione-PD01_26

SEZIONE A-A

L'area di progetto è attraversata dalla strada comunale via degli Angioini che divide l'impianto fotovoltaico in due lotti (divisi in 15 sottocampi: 8 nel lotto a nord e 7 a sud di via degli Angioini) e confina a nord e a sud-est con altre due strade comunali. A breve distanza dagli altri lati dell'intervento sono presenti le strade provinciali n. 110 e n.

359, quest'ultima identificata dal PPTR ai sensi dell'art. 143, co 1 lett. e) del D. lgs. 42/2004, quale Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "strada panoramica" e sottoposta a norme di tutela ai sensi degli artt. 85, 86 e 87 delle NTA dello stesso PPTR. Quasi al centro dell'area di intervento è presente una masseria abbandonata che il progetto prevede di ristrutturare e adibire a base operativa di controllo dell'impianto.



(da Fotoinserimenti, elaborato n. LE0Na01_SIA_14bis. Si evidenzia che i moduli fotovoltaici sono stati rappresentati con l'inclinazione verticale quasi massima e che comunque si apprezza la notevole estensione dell'impianto)

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che il progetto è localizzato nell'Ambito paesaggistico n. 10 "*Tavoliere salentino*" e più precisamente nella figura territoriale "*Terra dell'Arneo*", il cui *entroterra è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti. La terra dell'Arneo era attraversata anticamente dalla via Sallentina, un importante asse che per secoli ha collegato Taranto a Santa Maria di Leuca, passando per i centri di Manduria e Nardò (via Traiana Salentina).* All'interno della figura sono pertanto evidenti due sistemi insediativi, uno di tipo lineare costituito dalla direttrice Taranto-Leuca e dai grandi centri insediativi di Nardò e Porto Cesareo, uno a corona costituito dai centri di medio rango gravitanti su Lecce e dalla raggiera di strade convergenti sul capoluogo. A queste macrostrutture si sovrappone un sistema insediativo più minuto fatto di masserie fortificate, ville, torri costiere e ricoveri temporanei in pietra (v. Scheda dell'Ambito paesaggistico n. 10-Tavoliere Salentino-Sezione B).

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ricade di Brindisi e Lecce, con il parere sopra riportato, ha riferito che "*l'intervento in oggetto si inserisce, pertanto, all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, soprattutto all'età protostorica e con continuità di vita in età messapica, romana e medievale, dato non comune nel territorio salentino ed evidentemente legato alla lunga durata della viabilità antica all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso*" rilevando, in particolare, nell'area dell'impianto agrovoltaiico (lungo il margine settentrionale) e lungo il tratto di cavidotto di progetto, un'interferenza diretta o in stretta prossimità tra le opere in progetto e parte del tracciato della Via Sallentina, definendo tali interferenze a **RISCHIO ALTO**.

CONSIDERATO che la conservazione e tutela del patrimonio archeologico non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto (sebbene in questo caso la Soprintendenza ABAP ha rilevato anche una interferenza diretta del progetto su detto patrimonio) rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale

si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO che l'impianto di progetto sarà installato in un ambito territoriale caratterizzato da un vasto bassopiano, lievemente degradante verso il mare Ionio, e parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, dove si individuano emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo. L'area vasta dell'impianto è connotata sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra anche la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali. Nell'ambito paesaggistico descritto attualmente il fenomeno dell'espansione urbana continua ad interessare i paesaggi rurali a mosaico, inficiati da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado. Ulteriori elementi detrattori sono i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Tali elementi, tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti, creano alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare i territori rurali interessati (da Ambito paesaggistico 5.10 "Tavoliere Salentino" del PPTR) e precluderne la valorizzazione e la fruizione.

CONSIDERATO che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali sono appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito, che deve essere necessariamente anticipata alla fase di VIA ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento con il fattore ambientale del paesaggio.

RILEVATO che il Proponente non ha prodotto una Relazione paesaggistica (intesa quale metodologia per l'analisi del paesaggio e degli impatti significativi e negativi dell'intervento proposto su tale fattore ambientale e prevista dalle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure VAS e VIA ai sensi del D. lgs.152/2006" anche in assenza di interferenze dirette dell'intervento con beni paesaggistici) e non ha effettuato una specifica verifica dell'intervento proposto con il rispetto della Normativa d'uso indicata nella Sezione C2 della relativa Scheda d'Ambito-Il Tavoliere Salentino.

RITENUTO utile richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle NTA del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo", al fine di evidenziare la necessità del rispetto degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalla Regione Puglia (e condivisi da questo Ministero) per dare attuazione al proprio piano paesaggistico.

RITENUTO necessario, inoltre, richiamare la "filosofia" del PPTR che nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei **singoli valori patrimoniali**: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole

di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali**.

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura "industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree, come di seguito specificato.


CONSIDERATO che nella Sezione B.2 della scheda d'Ambito paesaggistico n. 10 – *Tavoliere Salentino* del PPTR, viene indicata la **"realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario" quale fattore di rischio e di vulnerabilità** per le invarianti strutturali individuate nella figura territoriale *La Terra dell'Arneo* e che l'impianto agrivoltaico in progetto è in grado di alterare le relazioni funzionali storiche, visive, culturali e simboliche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di riferimento data la sua posizione, estensione e le sue caratteristiche costruttive.

CONSIDERATO che rispetto alla Normativa d'uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d'Ambito paesaggistico n. 10 – *Tavoliere Salentino* e con riferimento alle **Componenti dei paesaggi rurali** del PPTR, l'impianto proposto si pone **in contrasto** con l'Obiettivo di qualità volto a *"Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici"*, salvaguardando *l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico* da attuare attraverso la Direttiva (il cui rispetto è obbligatorio sia *per gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché per i soggetti privati nei progetti di rilevante trasformazione quale è il progetto in esame*) che stabilisce di individuare *gli elementi costitutivi dei paesaggi rurali al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici*; nonché con l'Obiettivo di qualità volto a *Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo, tutelando la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza applicando la Direttiva che ne vieta l'occupazione da parte di strutture incoerenti*, quale può considerarsi l'impianto industriale in esame che contribuisce a dequalificare e a svilire il paesaggio agrario aumentando i processi di artificializzazione.

CONSIDERATO che rispetto alla Normativa d'uso contenuta nella Sezione C2 della scheda d'Ambito paesaggistico n. 10 – *Tavoliere Salentino* e con riferimento alle **Componenti visivo percettive** del PPTR, l'impianto in esame si pone, in particolare, **in contrasto** con gli Obiettivi di qualità tesi a *"Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale"*, dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito, da attuare attraverso la Direttiva che stabilisce di valorizzare *"le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche"* e di **impedire le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche**.

CONSIDERATO che il campo fotovoltaico risulterebbe ben visibile, nonostante le proposte opere di mitigazione, dalla **SP 359** (posta a circa 250m dall'impianto), che segna il confine comunale del territorio di Porto Cesareo e che risulta essere prospiciente all'area investita da vincolo di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D. lgs. 42/2004, con DM 04.09.1975, impattando notevolmente sulla lettura del paesaggio lungo quella che viene individuata dal PPTR quale Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) **strada panoramica** (cfr. Scheda d'Ambito, Sezione A – *I luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio*), ovvero direttrice privilegiata che, per *particolare posizione orografica, presenta condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese* (art. 85-Definizioni degli Ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti dei valori percettivi delle NTA del PPTR).

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico proposto **contrasta** anche con gli indirizzi (art. 86, lettere a e b delle NTA,) e le direttive (art. 87, comma 3 delle NTA) stabilite dalle NTA del PPTR per le **componenti dei valori percettivi**.




Elaborazione GIS: Si evidenzia la prossimità dell'impianto agrivoltaico con la Masseria Santa Chiara (circa 300m), **bene culturale** tutelato ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004; con il **bene paesaggistico di cui all'art. 136** del D. lgs. 42/2004 e la strada panoramica SP 365, nonché il cono visuale quali beni UCP individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, co 1 lett. e del D. lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che il Proponente, nella valutazione dell'impatto del progetto sulla componente del paesaggio, ha dichiarato nel SIA (elaborato *LEONa01_SIA_02_Rev_02*) che *"l'impianto fotovoltaico sul paesaggio circostante risulterà poco significativo"* grazie anche alla progettazione di *"una idonea fascia di mitigazione perimetrale costituita da una fascia di alberi di ulivo o fichi d'india esternamente alla recinzione e di arbusti più o meno alti a seconda delle ombre generate sull'impianto dalla parte interna, che contribuirà ulteriormente a schermare la presenza dell'impianto"*

CONSIDERATO e condiviso il parere endoprocedimentale del 12/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, nel quale conclude la propria valutazione sul progetto di cui trattasi, con parere contrario ritenendo che *"La realizzazione dell'intervento interromperebbe la lettura unitaria del contesto rurale, con la presenza dissonante dei manufatti tecnologici (nonostante le opere di mitigazione proposte) che, oltre ad introdurre materiale incongrui rispetto alle caratteristiche dei luoghi, costituirebbero un significativo ingombro visivo che permanerebbe in loco per un tempo significativamente lungo da alterarne in maniera definitiva la peculiarità dei valori ivi riconosciuti"*.


RITENUTO di dover evidenziare che le fotosimulazioni sono state prodotte da immagini tratte da Google maps – Street view e non da riprese fotografiche dai luoghi interessati dal progetto dai quali si sarebbero potute effettuare delle verifiche più efficaci anche al fine di valutare gli impatti visivi dell'intervento proposto sul paesaggio dalla SP 365. Si veda a tal proposito la fotosimulazione A, tratta dall'elaborato *LEONa01_SIA_14*, dove viene rappresentato un punto di vista non significativo ai fini della valutazione dell'impatto visivo dell'intervento, data la presenza, in primo piano, di un piccolo uliveto, laddove invece dopo circa 70 m, la visuale verso l'impianto proposto sarebbe stata priva di ostacoli (v. immagine sotto riportata).



Ortofoto con punti di ripresa dei fotoinserimenti



Immagine tratta da Google maps-street view: dalla SP 365 verso l'area dell'impianto proposto, subito dopo l'uliveto rappresentato nel punto di ripresa A (v. fotosimulazione sotto riportata)



STATO ATTUALE

C



STATO FUTURO

C



(da Fotoinserimenti, elaborato n. LE0Na01_SIA_14)

CONSIDERATO che, l'impianto agrivoltaico proposto rappresenta comunque un elemento estraneo al contesto in cui si colloca, foriero di processi degenerativi, e che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR, che evidenzia come la presenza di impianti FER nell'ambito paesaggistico di riferimento rappresenti un elemento di criticità, producendo un impatto significativo sulla qualità percettiva del paesaggio rispetto al quale "le stesse opere di mitigazione introdurrebbero un segno rigido ed avulso rispetto alla tessitura arborea e in generale agricola del contesto rurale" così come evidenziato nel parere sopra riportato della Soprintendenza territorialmente competente.

RITENUTO, inoltre, di non poter aderire a quanto affermato dal Proponente nell'elaborato *"Relazione Pedo-Agronomica, produzioni Agro-Alimentari e Paesaggio agrario"*, laddove dichiara che *"La funzione della fascia arborea perimetrale è fondamentale per la mitigazione visiva e paesaggistica dell'impianto: una volta adulto, l'impianto arboreo renderà pressoché invisibili dalla viabilità ordinaria i moduli fotovoltaici e le altre strutture"*, considerato che il mandorlo (previsto all'esterno della recinzione dell'impianto fotovoltaico) è un albero caducifoglie e che in alcuni mesi dell'anno, essendo privo di foglie, non può svolgere la funzione di mitigazione visiva prevista ovvero di "mascheramento" dei moduli fotovoltaici e della recinzione dell'impianto fotovoltaico e, pertanto, anche la rappresentazione fornita con i fotoinserimenti con i mandorli in fiore, (v. punti di vista B e C sopra riportati), può essere, di fatto, riferita ad un breve periodo dell'anno.

CONSIDERATO che la Società Ine Nardò S.r.l. ha dichiarato che, per quanto attiene alla componente agronomica del progetto di agrivoltaico presentato, il soggetto che si occuperà della realizzazione e gestione di questa componente sarà la Società M2 ENERGIA S.r.l. (ovvero una società che svolge attività per *la promozione, lo sviluppo la progettazione, la costruzione e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ordinari*) e che, pertanto, con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto. Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole previste.

CONSIDERATO E VALUTATO che anche la realizzazione della sottostazione utente, insieme alla realizzazione della nuova stazione elettrica Terna, determina un significativo e negativo impatto sul paesaggio con l'introduzione di manufatti di natura industriale estranei al contesto paesaggistico, caratterizzato da vaste estensioni di seminativo su terreni pianeggianti e dalla profondità degli orizzonti, come si rileva dai fotoinserimenti sotto riportati.

STATO ATTUALE

E



STATO FUTURO



(da Fotoinserimenti, elaborato LEONa01_SIA_14bis)

CONSIDERATO che il Proponente, sebbene dichiara che *“Occorre inoltre pensare all’energia anche come tema centrale di un processo di riqualificazione della città, come occasione per convertire risorse nel miglioramento delle aree produttive, delle periferie, della campagna urbanizzata creando le giuste sinergie tra crescita del settore energetico, valorizzazione del paesaggio e salvaguardia dei suoi caratteri identitari”*, aggiungendo che *“Le linee guida assumono quindi un duplice ruolo nella costruzione del nuovo paesaggio energetico, stabiliscono i criteri per la definizione delle aree idonee e delle aree sensibili alla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e costituiscono una guida alla progettazione di nuovi impianti definendo regole e principi di progettazione per un corretto inserimento paesistico degli impianti”* (cfr. Studio inserimento urbanistico), localizza l’impianto fotovoltaico in esame in un’area **non idonea** ai sensi del Regolamento Regionale Puglia n. 24/2010, ovvero in un’area dove le *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili-Parte II*, elaborato 4.4.1 del PPTR, per il cono visuale riferito a Porto Selvaggio, entro il quale ricade l’impianto di cui trattasi, stabiliscono, nella fascia “C”, la possibilità di realizzazione dei soli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici o Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza massima pari a 200 kW

Coni Visuali - fascia "C"	
B)	Canne della Battaglia, Castello di Lucera, Castel Fiorentino, Dragonara, Vieste, Minervino Murge, Monopoli- Loggia Pilato, Fasano - Egnazia, Ostuni - Strada Panoramica, Parco delle Dune Costiere - fiume Morelli, Alberobello - Strada provinciale dei Trulli, Locorotondo - belvedere, Laterza - la Gravina, Gravina - La Gravina, Otranto, Santa Maria di Leuca - Santuario de Finibus Terrae, Casarano - Ruffano - Cripta del Crocifisso - Montagna Spaccata, Porto Selvaggio, Castello di Oria.
TIPOLOGIA FER	IMPIANTI AMMISSIBILI
FOTOVOLTAICO	Impianti fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze aventi entrambe le seguenti caratteristiche: a) I moduli fotovoltaici siano collocati sugli edifici ; b) la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio o delle loro pertinenze sul quale i moduli sono collocati. Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna. Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968). Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza massima pari a 200 kW.

Stralcio tratto dalle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili-Parte II*, elaborato 4.4.1 del PPTR.

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico in esame contrasta con la disciplina prevista dall'**art. 88 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi** delle NTA del PPTR e, in particolare, con il comma 2, lett. a4) che stabilisce che non sono ammissibili interventi che comportano *la realizzazione e ampliamento di impianti di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR* 4.4.1 – **Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**, dove l'impianto in esame non risulta ammissibile (*impianti fotovoltaici ammissibili con moduli al suolo solo quelli con potenza massima pari a 200 kW, v. stralcio sopra riportato*).

RITENUTO, inoltre, di dover richiamare quanto raccomandato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I" del PPTR per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, ovvero che "Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici che sarà eventualmente accompagnata da misure incentivanti e agevolazioni di carattere procedurale nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali".

RICHIAMATO, a tal proposito, il comma 3, dell'art 6 delle NTA del PPTR: "le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme."

RITENUTO, a tal proposito, necessario richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaico, dove il Collegio ha ritenuto (*meditadamente*) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR, con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le suddette Linee guida del PPTR *inconferenti* per gli impianti agro-voltaici), in quanto "può affermarsi che **l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo**, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili". Aggiunge quindi il Collegio che "**non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici)**, sia pure con il suddetto favor legislativo, **non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali...** ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcune limitazione paesaggistica o ambientale. La circostanza che l'installazione di impianti FER di tipo agrivoltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare. Con riferimento al ritenuto valore non vincolante delle Linee Guida del PPTR, il Collegio richiama il comma 6 dell'art. 6 delle NTA del medesimo PPTR che stabilisce che le stesse vanno interpretate come "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". Dopo aver richiamato la prevalenza delle disposizioni contenute nei piani paesaggistici rispetto a qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore (ai sensi dell'art. 143, comma 9 del D. lgs. 42/2004), il Collegio ribadisce che "qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a


preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione Italiana e alla Convenzione Europea del Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'art. 117 della costituzione”.

CONSIDERATO che le raccomandazioni contenute nelle suddette **Linee guida del PPTR** in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, anticipano e confermano quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel “Messaggio dei Ministeri” (pg. 8) laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) “...sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti...alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica” e dal Piano per la transizione ecologica che riconosce che “...Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici] richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali, e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate”.

RIBADITO, pertanto, che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Part I”.

CONSIDERATO, quindi, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate “non idonee” con il Regolamento Regionale n. 24 del 2010, emanato ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

CONSIDERATO che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca parzialmente in aree non dichiarate “idonee” dalla lett. c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 e che per la restante parte ricade in un'area dove la realizzazione di tale impianto non è consentita dalle NTA del PPTR, come sopra esplicitato.




Elaborazione GIS: indicazione delle aree buffer ai sensi della lett. c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (in giallo il bene paesaggistico di cui all'art. 136 del D. lgs. 42/2004 e in rosso il bene culturale ai sensi della Parte II del medesimo decreto legislativo) e della fascia “C” del cono visuale di Porto selvaggio.

RITENUTO di dover evidenziare che l'ISPRA nel Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022” ha segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando la regione Puglia quale la regione con più superficie occupata da tali impianti, con il 35% di tutti gli impianti nazionali.

RITENUTO di dover evidenziare che sebbene il Proponente dichiara che *le condizioni vantaggiose della Regione Puglia per la localizzazione di impianti FER hanno convogliato interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione a scala territoriale e che ad oggi la Puglia produce più*


energia di quanta ne consumi; è quindi necessario orientare la produzione di energia e l'eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e con il paesaggio (cfr. Studio di inserimento urbanistico), di fatto propone un impianto industriale incompatibile con il paesaggio e il patrimonio culturale del territorio interessato dalla sua localizzazione, come sopra dimostrato.

CONSIDERATO, infatti, che nella regione Puglia è in atto, già da tempo, una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore), tale da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica, oltre il fabbisogno regionale previsto, con un primato raggiunto in termini di richieste di connessione a TERNA di impianti FER, pari a **82,75 GW** di potenza (con gran parte delle STMG accettate):



Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **82,75 GW** ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.

RILEVATO che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNA di impianti FER ha raggiunto al 30/06/2023 già **110,70 GW** nell'area SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero quasi 5,5 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel **SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **110,70 GW** rispetto ai **20,27 GW** preventivati come necessari per il predetto target.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree *"... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative"*, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che *"E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società INE Nardò S.r.l.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale del 12/08/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

CONSIDERATI i contributi istruttori della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 21/12/2022 e della U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, espresso con nota del 29/08/2022.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.


Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell’istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con il parere endoprocedimentale del 12/08/2022; visto il contributo istruttoria U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 27/12/2022; visto il contributo istruttoria della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 29/08/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttoria negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per l’intervento ***Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 67,275 MW DC e 66,000 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole di qualità, apicoltura e attività sociali***, da realizzare nel Comune di Nardò (LE), in località “Maramonti”, presentato dalla Società INE Nardò S.r.l..

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti



Per il Dirigente arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA
Il funzionario delegato
arch. Francesco ELEUTERI
(delega nota prot. n. 26994 del 4 agosto 2023)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

